

PROTOCOLLO D'INTESA PER PROGETTI DI COLLABORAZIONE SU PREVENZIONE INCENDI IN IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI

TRA

La **PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI IVREA**, di seguito denominata **Procura di Ivrea**, con sede legale in Ivrea, Via Cesare Pavese N. 4, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Procuratore della Repubblica, Dott.ssa **Gabriella Viglione**,

E

L'**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE**, di seguito denominata **ARPA Piemonte**, con sede legale in Torino, Via Pio VII n. 9, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Direttore Generale, Ing. **Angelo ROBOTTO**,


Congiuntamente definite "**Parti**";

PREMESSO CHE

1. La tutela dell'ambiente rappresenta uno dei fondamentali presupposti per la salvaguardia della salute pubblica e del benessere della popolazione.
2. La Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra pubbliche amministrazioni, stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
3. ARPA Piemonte, ai sensi della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18¹, è un Ente di diritto pubblico preposto alle attività tecniche di prevenzione, vigilanza e controllo ambientale. Svolge pertanto sul territorio piemontese attività di controllo per la tutela dell'ambiente aventi per oggetto il campionamento, l'analisi, la misura, il monitoraggio e l'ispezione dello stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché per la previsione finalizzata alla prevenzione dei rischi naturali, svolgendo altresì funzioni di Polizia Giudiziaria in materia ambientale.

CONSIDERATO CHE

"Nuova disciplina dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA)"



11. L'elevato numero di soggetti autorizzati alla gestione e al recupero dei rifiuti non consente ad ARPA Piemonte di individuare con la necessaria tempestività i casi in cui il superamento dei limiti di stoccaggio determina un incremento di rischio di incendio nonché di magnitudo dell'evento.

DATO ATTO CHE

12. Presso la Procura di Ivrea è attualmente collocata in distacco funzionale, ormai da diversi anni, n. 1 dipendente dell'ARPA Piemonte (a tempo parziale: 3 giorni su 5 D.ssa Irene Chiavenuto) la quale, mediante il possesso di specifiche conoscenze tecnico-professionali, assicura un continuativo supporto alle attività svolte dalla Procura in materia ambientale.
13. È interesse di entrambe le Parti sviluppare una fattiva collaborazione nel settore della prevenzione del rischio incendi negli impianti di trattamento rifiuti.
14. La complessità degli aspetti ambientali, riguardanti il rischio di incendi presso gli impianti di gestione dei rifiuti richiede la definizione di un sistema di sicurezza multidisciplinare ed integrato che possa utilizzare le sinergie fra i diversi Enti interessati, derivanti dalla convergenza di diversificate professionalità e specializzazioni.
15. Le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore alle Parti e le stesse soddisfano pubblici interessi.

Tutto ciò premesso e considerato, fra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente Protocollo ha la finalità di promuovere la collaborazione delle Parti per sviluppare la proposta progettuale ad oggetto:
- a) Progetto per la prevenzione degli incendi in impianti di trattamento rifiuti.

ARTICOLO 2 (Modalità operative)

1. Con riferimento al progetto per la prevenzione degli incendi in impianti di trattamento rifiuti, al fine di aumentare l'efficacia dei controlli da parte di ARPA Piemonte, la Procura di Ivrea, anche mediante l'impiego del personale Arpa in distacco presso i propri uffici, consentirà l'accesso alle informazioni in proprio possesso e relative, fra l'altro, a:

4. Il presente Protocollo d'Intesa per la realizzazione delle attività sopra elencate è senza oneri tra le Parti.

ARTICOLO 5 (Obbligo di riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Protocollo d'Intesa ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali").
2. Il personale di ARPA Piemonte che, nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa, venga direttamente o indirettamente a conoscenza di dati e/o informazioni trasmesse dalla Procura di Ivrea, è soggetto all'obbligo del segreto di cui all'articolo 329 del Codice di procedura penale.

ARTICOLO 6 (Disposizioni finali)

1. Il presente Protocollo d'Intesa, composto di 6 articoli, viene letto, confermato nella sua integrità e sottoscritto dalle Parti contraenti.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti nelle date risultanti dalle seguenti firme digitali, apposte ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il Direttore Generale
dell'ARPA Piemonte
Ing. Angelo ROBOTTO

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Ivrea
Dott.ssa Gabriella VIGLIONE